



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 29 DEL 19-02-2025

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'Art. 192 del D.Lgs. 152/2006 per la rimozione e smaltimento di rifiuti presenti nell'area Ex Cementificio SACCI - Marino Fa Mercato S.p.A.

IL SINDACO

- **Vista** la sentenza del **TAR Toscana n. 329/2024**, che ha annullato l'ordinanza contingibile e urgente n. 130/2023, evidenziando la necessità di procedere con un **provvedimento ordinario** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
- **Preso atto che la sentenza del TAR stabilisce che:** *"Rebus sic stantibus occorre che il Comune proceda con la riattivazione del procedimento per l'esercizio degli ordinari poteri previsti dall'ordinamento come peraltro lo stesso si è dichiarato, nel provvedimento impugnato, disponibile a fare."*
- **Preso atto che la suddetta sentenza definisce che:** *"Nell'ambito della gestione dei procedimenti volti all'esercizio dei poteri previsti dall'ordinamento in materia ambientale (segnatamente quelli di cui all'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006), l'amministrazione procedente deve accuratamente ponderare l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e alla salubrità dei luoghi con i principi del diritto comunitario. Tali principi impongono l'imputabilità oggettiva e soggettiva delle misure ripristinatorie in capo agli autori degli illeciti, conformemente al noto principio del "chi inquina paga".*
- **Considerato** che il **Comune di Bibbiena** ha avviato il procedimento per l'emissione dell'ordinanza ordinaria con **nota Prot. 17609 del 12/09/2024**, notificata alla proprietà **Marino Fa Mercato S.p.A.**, e ha richiesto riscontri ad **ARPAT con nota Prot. 17609 del 12/09/2024** e **ASL Toscana Sud Est con nota Prot. 18106 del 18/09/2024** per verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, raccogliendo dati e informazioni per la definizione del quadro ambientale e sanitario attuale.
- **Preso atto** che in risposta ai quesiti posti la società **Marino Fa Mercato S.p.A.** ha risposto come segue con **nota Prot. 18667/2024 del 26/09/2024** (estratti delle domande poste e delle risposte ottenute):

- **Quesito 1:** "la Società comunicava che *“relativamente alla porzione di solaio crollato si precisa che lo stesso è stato demolito dai VV.F. Per verificare la presenza di amianto nella copertura. L'esito è stato negativo”*; nello specifico richiede di ricevere evidenze di quanto affermato, ovvero eventuali verbali dei vigili del fuoco, o di altri enti coinvolti, che possano eventualmente comprovare la veridicità dell'affermazione riportata"

Risposta: "la circostanza non solo è stata ribadita dal Sig. Franceschi in occasione del procedimento penale, ma risulta de relato da altre circostanze" ... "per quanto riguarda la fatiscenza delle strutture questa è di tutta evidenza ed è connaturata al lungo periodo di disuso ma ciò non significa che vi siano pericoli di crollo che possano arrecare pregiudizio alla collettività".

- **Quesito 2:** "la società comunicava che *“nell'ambito della CTU sono state condotte approfondite indagini anche finalizzate ad accertare la presenza di fibre aerodisperse. Tali indagini hanno dato tutte esito NEGATIVO (si faccia riferimento alle relazioni tecniche di CTU e CTP)”*; nello specifico richiede di ricever copia di queste due ultime citate relazioni.

Risposta: "si produce copia della relazione dell' Ing. Daniele Martelloni nonché stralcio della sentenza penale ove si riscontra sia la deposizione del predetto che quella della Dott.ssa De Sanctis responsabile del dipartimento della prevenzione della AUSL Toscana Sud Est"

- **Quesito 3:** "richiede se effettivamente sia stato dato seguito a quanto comunicato, ovvero se si sia verificato se nell'area oggetto dell'indagine risultino presenti o meno rifiuti depositati successivamente al 22/12/2022 e se si sia effettivamente verificata la presenza di fibre disperse nell'ambiente interessato dalla presenza di materiali qualificati da ARPAT come rifiuto e non accertati"

Risposta "la società incaricata di compiere accertamenti e nel caso di provvedere allo smaltimento, non ha rinvenuto nell'area rifiuti prodotti dopo il 22.12.2022 per cui ha ritenuto che non vi fosse nemmeno bisogno di verificare se vi fossero fibre aerodisperse nell'ambiente interessato."

- Preso atto che in risposta ai quesiti posti **ASL Toscana Sud Est** ha risposto come segue con **nota Prot. 18683/2024 del 27/09/2024** (estratti delle domande poste e delle risposte ottenute):

- **Quesito 1:** "alla luce di quanto sopra riportato codesto ufficio ritiene ancora valide le richieste effettuate con nota del 01/06/2023 e successiva del 23/06/2023 rispetto alla necessità di *“immediata messa in sicurezza dell'area”* e *“all'adozione di misure idonee ad evitare la dispersione di fibre nell'ambiente”*?

Risposta: "qualora ARPAT confermi che la situazione del sito è rimasta invariata rispetto a quella segnalata lo scorso anno e che si possa pertanto determinare il rilascio di fibre nell'aria, non possiamo che ribadire che ciò costituisce un rischio sanitario e che questo deve essere quanto prima eliminato con interventi di messa in sicurezza"

- **Quesito 2:** “in caso affermativo si richiede di voler esplicitare le motivazioni della sussistenza di tali richieste, con specifico riferimento alla contraddizione rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Arezzo Sezione Penale n.2037/2022, depositata in data 20/03/2023”

Risposta: “Si rileva infine che le valutazioni espresse non possano essere considerate contraddittorie con i contenuti della sentenza del Tribunale di Arezzo Sezione Penale n.2037/2022, come invece affermato all'interno della Vs. nota del 18.09.2024, in quanto il nostro parere di cui alla nota del 01/06/2023 fa riferimento alla situazione rilevata da ARPAT nell'aprile 2023 (su indicazione del tribunale stesso), successivamente quindi a quanto valutato dal Tribunale nell'anno 2022”

- **Quesito 3:** “in caso contrario codesto ufficio ritiene di voler riformulare le richieste di ordinanza riferendole ad una semplice ordinanza di rimozione di rifiuti nel sito, escludendo però il pericolo per la pubblica incolumità relativo alla popolazione residente nell'area limitrofa?”

Risposta: Asl non risponde

- Preso atto che in risposta ai quesiti posti **ARPAT** ha risposto come segue con **nota Prot. 20721/2024 del 30/10/2024** (estratti delle domande poste e delle risposte ottenute):

- **Quesito 1:** Si richiede a codesto rispettabile ufficio di voler verificare quanto sopra riportato e voler formalmente rispondere in merito al quesito se le corrispondenze delle foto sopra riportate siano corrette e si possa quindi asserire che tutti i materiali fotografati nelle suddette foto siano “relativi ai medesimi cumuli già presenti nel 2016”, come asserito dalla società Marino fa Mercato spa, ovvero siano riferibili a “rifiuti estranei alle precedenti verifiche...e, quindi, estranei ai fatti per cui vi è stato il processo”, come riportato nel dispositivo del Giudice relativo al dissequestro dell'area. Si richiede inoltre di fornire esplicita geolocalizzazione di tutte le foto riportate nel verbale del 06/04/2023, come fatto nei verbali fotografici precedenti, al fine di verificare la corrispondenza delle foto 3-4-11. Si richiede infine di fornire esplicita geolocalizzazione dei punti di prelievo dei campioni del verbale di campionamento del 06/04/2023

Risposta: I rifiuti campionati in data 06/04/2023, di cui si è fornita la localizzazione puntuale nel verbale di restituzione dell'area, non erano stati in precedenza oggetto di campionamento ed alcuni di essi risultano prodotti dai crolli o da altri fattori di decadimento delle coperture successivi al sequestro. A tale proposito si fornisce la “Ricostruzione storica dello stato della parte superiore delle strutture attraverso le immagini estratte da Google Earth”, che posiziona nel tempo, con adeguata precisione, i crolli di parte del tetto e delle guaine di presumibile tela gommata coibentante. Quest'ultima, oggetto di campionamento il 06/04/2023 per la prima volta, è risultata essere costituita da un frammento di guaina bituminosa con presenza di grossi fasci di fibre artificiali a filamento continuo trasparenti, longitudinali rispetto al piano del foglio e di abbondanti fibre miscelate alla matrice bituminosa. La maggior parte dei campioni

prelevati presso l'ex cementificio Sacci in data 06/04/2024 (4 campioni su 5) sono risultati rifiuti pericolosi, come emerge dalla relazione di classificazione redatta dal Settore Laboratorio Area Vasta Centro – UO Radioattività e Amianto di ARPAT. Come risulta evidente dalle foto di Google Earth, lo stato di fatiscenza del corpo di fabbrica principale si è notevolmente aggravato dopo il maggio 2020, determinando il crollo di ulteriori porzioni del tetto nella zona nord e il distacco di alcuni elementi della struttura. Ciò ha prodotto “nuovi” rifiuti che non sono stati oggetto delle verifiche effettuate nell'ambito del processo penale, inerenti i rifiuti presenti alla data dell'ordinanza n. 135/2018. In merito alla richiesta di geolocalizzazione dei rifiuti, nel “verbale di esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Arezzo, sezione Penale e Restituzione all'avente diritto” con relativo rapporto fotografico e nel verbale ARPAT n. 20230406-00287-1 del 06/04/2023 si ritiene di aver descritto con assoluta precisione i punti di campionamento dei rifiuti pericolosi e non. ...ad ulteriore chiarimento della richiesta di relazione fra i rifiuti oggetto della sentenza del Tribunale di Arezzo sezione Penale n. 2037/2022 e quelli individuati nel 2023, preme, in conclusione, precisare che tale differenziazione non è assolutamente derimente ai fini dell'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 192 c. 3 del D.Lgs 152/2006. Pertanto, condividendo anche quanto espresso dalla competente Azienda USL nella ultima risposta del 26/09/2024, si ribadisce la necessità e si rinnova la richiesta di procedere da parte di Codesto Comune all'emissione, nel minor tempo tecnicamente necessario alla sua redazione, di una ordinanza ai sensi della suddetta norma, ai fini della corretta gestione, ai sensi del TU Ambientale, di tutti i rifiuti presenti nel sito da parte del detentore. Si chiarisce che per SITO si intende tutta l'estensione dell'area già sottoposta a sequestro penale all'interno del territorio del comune di Bibbiena foglio 88 partt. 56 e 69.

- **Quesito 2:** Si richiede di esplicitare se le attività di campionamento siano state svolte in presenza o meno della proprietà, o dei tecnici da essa incaricati

Risposta: La presenza nel sito del proprietario è attestata dai verbali sopra citati... Tale circostanza è confermata nella nota indirizzata al Giudice del dibattimento dal Responsabile della Sezione di PG dei Carabinieri, ove si legge che alle ore 10 avveniva la rimozione dei sigilli e alle ore 10,20 circa, dopo una preliminare verifica finalizzata ad escludere eventuali pericoli per la loro incolumità, veniva consentito l'accesso alla parte ed a un suo collaboratore, che partecipavano alle operazioni di campionamento e alla stesura del relativo verbale. Il campionamento è, pertanto, immune da vizi, in quanto il Sig. Franceschi, convocato dai Carabinieri Forestale, presente sul sito con un proprio collaboratore, ha assistito allo svolgimento delle operazioni di campionamento e ne era quindi pienamente consapevole.

- **Quesito 3** Si richiede di esplicitare quale sia l'attività istruttoria e le verifiche strutturali effettuate dal personale di ARPAT intervenuto nel sito per dichiarare senza ombra di dubbio che “emergono delle situazioni permanenti di pericolo di crollo...” e di voler produrre eventuale idonea relazione tecnica prodotta da tecnico abilitato.

Risposta: Nei ripetuti pareri sopra richiamati citati e ancor prima ARPAT, dal 2018 in poi, ha ritenuto doveroso evidenziare la presenza di problematiche su tamponature ed elementi di struttura affinché queste venissero prese in carico dall'Ente competente, che parrebbe essere Codesto Comune. Inoltre, l'area era interessata dalla Dichiarazione di Unità Collabente per le partt. 69 e 56 del foglio 88 di Codesto Comune, attestata dalla relazione tecnica dell'Ing. Morandi. Crediamo che anche questa circostanza sia a conoscenza degli uffici tecnici ed erariali di Codesto Comune. Si rinvia, pertanto, a Codesto Comune la verifica di quanto richiesto in quanto non rientrando nelle competenze di ARPAT

- **Quesito 4:** si richiede di esplicitare se ci siano ed eventualmente quali siano le nuove evidenze riscontrate da codesto spettabile ufficio, che hanno portato ad emettere la nota del 01/06/2023 con la quale si comunicava "anche per motivi di igiene, salute e sicurezza pubblica per i dovuti provvedimenti, di cui si rileva l'urgenza". Nello specifico si richiede quali siano i nuovi motivi di urgenza rilevati e quali siano i concreti nuovi rischi per la sicurezza pubblica della popolazione rilevati rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Arezzo Sezione Penale n.2037/2022, depositata in data 20/03/2023.

Risposta: L'assenza di fibre aerodisperse accertata nel novembre 2016 dal CTU della Procura non vale ad escludere il pericolo attuale per la salute pubblica, come erroneamente ritiene la parte, in quanto i rifiuti presenti nel sito sono stati probabilmente originati dai crolli successivi al 2020. Inoltre, l'effettuazione del monitoraggio ambientale da cui risulti un'assenza di fibre di amianto o di FAV aerodisperse in un dato momento non esclude che i rifiuti costituiti da materiali danneggiati e/o degradati costituiti o contenenti amianto e/o FAV, come quelli in oggetto, possano rilasciare fibre in aria in tempi diversi rispetto al momento del campionamento. Infatti, come indicato nell'allegato al DM Sanità del 6 settembre 1994 (applicabile sia ai MCA che alle FAV), se il materiale è danneggiato o deteriorato, come lo sono i rifiuti campionati da ARPAT, le stesse correnti d'aria possono causare il distacco di fibre, già legate debolmente al resto del materiale, determinando quindi la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, come l'immediata rimozione o l'adozione di altre misure di emergenza

- **Considerato** che, in riferimento ai quesiti e alle risposte poste alla società **Marino Fa Mercato S.p.A.** si può affermare che:
 - la suddetta società non ha fornito ulteriori evidenze che i crolli dei solai di copertura siano stati effettivamente generati da attività dei vigili del fuoco, mentre ha ribadito che dalla evidente fatiscenza delle strutture non si può far conseguire come diretta conseguenza un pericolo di crollo che possa arrecare pregiudizio alla collettività.
 - La suddetta società non ha fornito ulteriori relazioni riguardo all'accertamento di fibre aerodisperse oltre a quelle già in possesso dell'amministrazione e i cui esiti erano già riportati nella precedente sentenza 2037/2022

- La società ha affermato di non avere effettuato alcuna attività né di verifica né di rimozione dei rifiuti presenti nell'area dopo l'emissione della precedente ordinanza contingibile e urgente 130/2023
- **Considerato** altresì che, in riferimento ai quesiti e alle risposte poste ad ARPAT si può affermare che:
 - In merito alla richiesta di presenza di rifiuti nuovi estranei alle precedenti verifiche, e alla richiesta di esplicita geolocalizzazione delle foto dei cumuli rinvenuti e delle zone di prelievo dei campioni Arpat ha solo genericamente risposto che i rifiuti o non erano stati prima campionati o sono stati prodotti successivamente a causa di crolli delle coperture avvenuti dopo il 2020, e successivamente ha evidenziato come dai risultati dei campionamenti si possano ritenere rifiuti pericolosi. Pur avendo inoltre specificato di ritenere di aver descritto con assoluta precisione i punti di campionamento dei rifiuti pericolosi e non, non ha fornito alcun tipo di geolocalizzazione né dei rifiuti né dei punti di campionamento, non rispondendo nel merito alla specifica richiesta e non consentendo a questa amministrazione di valutare puntualmente quanto da loro sopra asserito in merito alla provenienza dei suddetti rifiuti. Inoltre l'esame del documento da loro fornito con foto della "ricostruzione storica dello stato della parte superiore delle strutture attraverso le immagini estratte da Google Earth", mediante il quale ARPAT sembra voler dimostrare che i nuovi rifiuti siano prodotti dai crolli di ulteriori porzioni di tetto avvenuti dopo il 2020, non consente a questa amministrazione di poter considerare un diretto nesso causale tra i due fatti, dato che proprio lo stesso documento mostra chiaramente come ampie porzioni di quello stesso tetto fossero già crollate in una foto del 29/09/2016, quindi proprio nei giorni del sequestro dell'area. In effetti la stessa ARPAT, in altre parti del documento di controdeduzioni, rimodula questa affermazione dicendo che i rifiuti sono stati "probabilmente" prodotti dai crolli successivi al 2020. In ogni caso, ARPAT ha ribadito la richiesta di emissione di ordinanza specificando che l'ordinanza debba essere estesa a tutti i rifiuti presenti in tutta l'area già sottoposta precedentemente a sequestro penale, quindi di fatto ampliando il raggio d'azione dell'attività richiesta rispetto a quanto previsto dalle precedenti relazioni da loro emesse.
 - In merito alla richiesta sullo svolgimento delle attività di campionamento in presenza o meno della proprietà, ha ribadito che le stesse sono state svolte in presenza del signor Franceschi, facendo riferimento a documentazione già depositata in precedenti verbali ed atti giudiziari. Di contro la società Marino Fa Mercato ha dichiarato, nella propria memoria, che il campionamento invece sarebbe stato fatto in violazione del disposto del giudice, segnalando che ciò risulterebbe anche da una nota di servizio del maresciallo della stazione dei carabinieri di Bibbiena presente alle operazioni di dissequestro dell'area.
 - In merito alla richiesta di esplicitare l'attività istruttoria eventualmente da loro effettuata riguardo alle situazioni permanenti di pericolo di crollo, ARPAT ha ribadito di ritenere doveroso evidenziare la presenza di problematiche sulla struttura fin dal 2018, di fatto

continuando a contrapporre tali segnalazioni alle numerose e ripetute dichiarazioni e certificazioni del tecnico della proprietà, prodotte anche durante i procedimenti penali ed evidenziate nelle precedenti sentenze, che hanno sempre attestato e ribadito l'assenza di pericoli per la pubblica incolumità. Nella stessa nota ARPAT ha allegato un'ulteriore dichiarazione di unità collabente, con allegata relazione del tecnico della proprietà, non precedentemente agli atti degli uffici comunali, del 2016 e quindi antecedente a tutte le successive dichiarazioni prodotte anche agli atti processuali. In conclusione ARPAT ha però dichiarato di non essere competente nel merito, non fornendo peraltro alcun tipo di evidenza di verifiche strutturali effettuate sull'edificio o di relazioni tecniche prodotte da tecnico abilitato. Inoltre, la proprietà ha continuato a ribadire anche nella più recente lettera di controdeduzioni, che l'evidente fatiscenza delle strutture non equivale a pericoli di crollo che possono arrecare pregiudizio alla collettività.

- In merito alla richiesta di esplicitare quali siano le nuove evidenze riscontrate da ARPAT nel segnalare che la nota doveva essere emessa anche per motivi di igiene salute e sicurezza pubblica per i dovuti provvedimenti di cui si rileva l'urgenza, ARPAT ha segnalato che l'assenza di fibre aerodisperse accertate durante il processo non sarebbe attinente in quanto i rifiuti sarebbero stati probabilmente originati dai crolli successivi al 2020, nonostante come già detto non abbia dato esplicita evidenza di questa affermazione. Inoltre ha affermato che il fatto che le analisi siano state negative non comporta automaticamente che non possa svilupparsi successivamente un rischio in tempi diversi rispetto a quelli del campionamento. Deve essere però considerato come in sede di procedimento penale il c.t.u. del tribunale aveva perentoriamente affermato che, nonostante fosse accertata la residua presenza di materiali e rifiuti contenenti amianto nelle varie aree, cosa che risulta quindi anche dai più recenti campionamenti, questi ultimi non avevano comportato una contaminazione diffusa e non c'era alcuna ipotesi di rischio per la salute dei residenti dell'area intorno alla ex Sacci. Si può quindi affermare che era nota già all'epoca della sentenza la presenza residua di rifiuti, anche contenenti amianto, ma che questi, a detta della c.t.u., non potevano comportare rischio per la salute dei residenti dell'area intorno alla ex Sacci. Le motivazioni addotte da Arpat quindi non sconfessano quanto precedentemente stabilito dalle consulenze tecniche di Ufficio della sentenza del 2023, e non adducono nessuna ulteriore verifica tecnica effettuata dagli uffici stessi che possa invece evidenziare il pericolo per la salute pubblica da loro più volte sollecitato.
- **Considerato** che, in riferimento ai quesiti ed alle risposte poste ad ASL, si può affermare che:
 - In merito alla richiesta di immediata messa in sicurezza dell'area e di adozione di misure idonee ad evitare la dispersione di fibre nell'ambiente ASL rimanda di fatto ad ARPAT la decisione, subordinando la richiesta alla loro valutazione sulla possibilità di rilascio delle fibre nell'area, quindi di fatto riguardo questo aspetto possono farsi le stesse considerazioni di cui sopra.
 - In merito alla richiesta di voler esplicitare le motivazioni della sussistenza di tale

richieste, e alla valutazione della contraddittorietà rispetto ai contenuti della sentenza del 2022, ASL motiva la decisione rifacendosi al principio per cui la situazione rilevata da ARPAT nell'aprile 2023 sarebbe diversa da quanto valutato dal tribunale nell'anno 2022, quindi di fatto non tiene conto in alcun modo di quanto segnalato da questa amministrazione nella nota di richiesta, e già ampiamente descritto nelle considerazioni fatte in riferimento al punto precedente di ARPAT, cioè di quanto stabilito dal c.t.u. del tribunale che aveva a suo tempo già evidenziato la presenza residua di rifiuti anche contenenti amianto, che però a suo avviso non potevano configurare un rischio per la salute dei residenti nell'area intorno alla ex Sacci. Inoltre la stessa ASL sembra non tener conto in alcun modo delle affermazioni fatte proprio dai loro uffici nell'ambito degli stessi atti processuali, dai quali è risultato che non è stata mai riscontrata alcun tipo di patologia correlata all'amianto durante tutto questo decennio.

- **Considerato** che il Comune, nell'ambito del procedimento amministrativo, ha verificato che **le specifiche di localizzazione dei rifiuti non sono state dettagliate da ARPAT**, che tuttavia ha affermato che il detentore dell'area ne ha piena conoscenza e deve provvedere alla rimozione integrale; è peraltro evidente la piena conoscenza del sito e della problematica evidenziata proprio della stessa ARPAT, organo presente a tutti i rilievi, campionamenti ed indagini sul sito.
- **Considerato** che, in base agli esiti dell'istruttoria effettuata, risulta come **gli enti competenti non abbiano fornito alcun elemento concreto ulteriore** rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del tribunale di Arezzo 2037/2022, che possa configurare un pericolo per la pubblica incolumità relativo alla popolazione residente nell'area limitrofa.
- **Considerato** che la Marino Fa Mercato S.p.A. è proprietaria dell'area dal 2003 e che **anche durante il periodo di sequestro l'area è rimasta sotto la sua custodia**, risultando quindi **responsabile della corretta gestione dei rifiuti** ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; inoltre si è più volte ribadito nelle precedenti memorie e relazioni degli enti e della proprietà che tutti i rifiuti appaiono derivanti non da apporti esterni ma direttamente da residui del processo produttivo dell'ex Cementificio Sacci, e come tali riconducibili all'attuale proprietà per la quale si può configurare una colpa nel non avere gestito correttamente tali rifiuti negli ultimi 20 anni.
- **Ritenuto pertanto:**
 - che **l'ordinanza non abbia carattere contingibile e urgente**, poiché non sono emersi elementi nuovi che indichino un aggravamento della situazione ambientale e sanitaria rispetto a quanto già valutato dal Tribunale nel 2022.
 - che **l'obbligo di rimozione dei rifiuti discenda dal principio di corretta gestione ambientale e della responsabilità del detentore del sito**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, indipendentemente dalla pericolosità immediata dei materiali presenti.
 - che la presenza di materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose imponga comunque un'azione di rimozione conforme alle norme di sicurezza ambientale, **pur**

non configurandosi un pericolo per la pubblica incolumità relativo alla popolazione residente nell'area limitrofa

TUTTO CIO PREMESSO

ORDINA

Al sig. Marino Franceschi, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.152/2006, in qualità di legale rappresentante della società Marino Fa Mercato S.p.A., proprietaria e detentrica dell'area sita in Loc. Corsalone – Pollino, Comuni di Bibbiena e Chiusi della Verna, foglio 88 particelle 56 e 69, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'area, secondo le seguenti prescrizioni:

1. Classificazione e Smaltimento dei Rifiuti

- I rifiuti da rimuovere sono **tutti quelli presenti nell'area**, conformemente a quanto dichiarato da **ARPAT con nota Prot. 17609 del 12/09/2024**.
- I rifiuti devono essere smaltiti **nel rispetto della normativa vigente e presso impianti autorizzati**.
- ARPAT deve fornire pieno supporto al proprietario dell'area nella **precisa definizione dei rifiuti da rimuovere** e nella corretta validazione del piano di smaltimento degli stessi

2. Piano Operativo e Comunicazioni

- **Fase 1 - Presentazione del Piano Operativo (*Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza*)**

La proprietà dovrà presentare agli enti competenti (ARPAT e ASL Toscana Sud Est) un piano dettagliato di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nell'area. Tale piano dovrà contenere:

- a) L'elenco dettagliato dei rifiuti oggetto di smaltimento, con riferimento alle classificazioni fornite da ARPAT, e con il pieno supporto dello stesso ente nella predisposizione dello stesso elenco.
- b) L'indicazione delle imprese incaricate per l'intervento, che dovranno essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e autorizzate alla gestione dei rifiuti pericolosi.
- c) La descrizione delle modalità operative di rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento dei materiali contaminati.
- d) La tempistica di esecuzione prevista, con un cronoprogramma dettagliato delle attività.
- e) Le misure di sicurezza adottate per evitare la dispersione di fibre e per garantire la tutela della salute pubblica durante le operazioni.

L'invio del piano operativo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, con trasmissione della documentazione ai soggetti sopraindicati per la relativa approvazione e verifica di conformità.

ARPAT e ASL Toscana Sud Est dovranno esprimere il proprio parere sul piano di rimozione e smaltimento entro 30 giorni dalla sua presentazione, segnalando eventuali richieste di integrazione o modifiche necessarie ovvero approvare il piano presentato.

- **Fase 2 - Completamento della Rimozione e Smaltimento (*Entro 120 giorni dalla notifica dell'ordinanza*)**

A seguito della presentazione del piano operativo e del via libera da parte degli enti competenti, la Marino Fa Mercato S.p.A. dovrà procedere alla completa rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel sito. Le operazioni dovranno:

- f) Seguire rigorosamente le modalità previste nel piano approvato.
- g) Essere eseguite da ditte specializzate, che dovranno rilasciare idonea documentazione attestante l'avvenuto trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
- h) Essere svolte con il monitoraggio di ARPAT, che potrà effettuare sopralluoghi per accertare il rispetto delle modalità operative e delle norme di sicurezza.

Tutti i costi relativi alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi saranno interamente a carico della Marino Fa Mercato S.p.A.

Entro 30 giorni dall'approvazione del piano di rimozione e smaltimento, ARPAT effettuerà un sopralluogo intermedio per verificare l'avanzamento delle operazioni di rimozione e smaltimento, redigendo apposito verbale da trasmettere al Comune di Bibbiena.

Le operazioni di smaltimento dovranno avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla notifica dell'ordinanza, salvo diversa autorizzazione da parte del Comune, in caso di comprovate difficoltà tecniche o amministrative che abbiano comportato un ritardo nell'approvazione del piano di rimozione e smaltimento da parte degli enti competenti ARPAT ed ASL

- **Fase 3 - Verifica di ARPAT e Chiusura del Procedimento (*Entro 30 giorni dal completamento delle operazioni*)**

La Marino Fa Mercato S.p.A. dovrà trasmettere ad ARPAT e ad ASL Toscana Sud Est la documentazione comprovante l'avvenuto completamento delle operazioni e l'avvenuto smaltimento presso impianti autorizzati, comprensiva di formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dichiarazioni di avvenuto conferimento.

Una volta concluse le operazioni di rimozione e smaltimento, ARPAT sarà incaricata di effettuare un sopralluogo finale per verificare che tutti i rifiuti individuati siano stati effettivamente rimossi e smaltiti secondo la normativa vigente.

Entro 30 giorni dal completamento delle operazioni, ARPAT dovrà rilasciare un verbale di verifica che certifichi l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza. Il verbale di verifica finale rilasciato da ARPAT costituirà il documento ufficiale di chiusura del procedimento amministrativo e attesterà l'avvenuta completa ottemperanza all'ordinanza.

3. Verifica dell'Adempimento

Il controllo sull'ottemperanza dell'ordinanza è demandato ad ARPAT, in quanto ente che ha effettuato le indagini ambientali, che possiede la conoscenza più approfondita dell'area e che ha le competenze tecniche necessarie.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza:
 - al Sig. Marino Franceschi in qualità di Legale Rappresentante della società Marino fa Mercato s.p.a. con sede in Subbiano (p. iva 00878500511);
- di trasmetterla, ad ognuno per le proprie competenze:
 - ad USL Toscana Sud Est Dipartimento di Prevenzione - U.F. Igiene pubblica e Nutrizione Zona distretto Aretina Casentino Valtiberina;
 - alla Prefettura di Arezzo;
 - alla Regione Carabinieri Forestale "Toscana" - Stazione di Bibbiena
 - alla Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) - Dipartimento di Arezzo per la verifica dell'osservanza del presente atto

INDIVIDUA

quale Responsabile del procedimento l'Ing. Cecconi Lorenzo Responsabile della Unità Organizzativa n. 6 "Tecnico – Lavori Pubblici".

AVVERTE CHE

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica agli interessati, in alternativa è consentito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica agli interessati.
- che trascorsi i termini per adempiere di cui al **PUNTO 2 - FASE 2** della parte ordinatoria del presente atto (**non oltre 120 giorni dalla notifica**) senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale

IL SINDACO

(Dott. Filippo Vagnoli)

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Ordinanza DEL SINDACO n.2 del 19-02-2025 Comune di Bibbiena